

DDL 1582

EMENDAMENTI

ARTT. 20 - 28

(vol. IV)

BOZZA NON CORRETTA


3 AGOSTO 2014

Emendamento

Articolo 20

Sopprimere l'articolo.

Sen. Marinello




20.1

EMENDAMENO


ART. 20

Sopprimere l'articolo.

BERNINI




BRUNO



MANDELLI



20.2



Emendamento


Articolo 20

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il riordino dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività e le capacità professionali e i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.»

20.3

Sen. Marinello



Emendamento

Articolo 20

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, la riforma dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di rilancio e potenziamento del Formez PA che lo confermi quale strumento gestionale per le politiche di monitoraggio delle azioni di controllo dei costi pubblici, di selezione di personale pubblico attraverso la Commissione interministeriale RIPAM e di utilizzo dei fondi comunitari. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.»

Sen. Marinello



20.4

~~A.S. 1582~~

~~Art. 20~~

Art. 20

in fine
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.6
~~aggiungere le seguenti:~~ e dell'Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e dopo le
parole: decadono gli organi dell'Associazione Formez PA *inserire le seguenti:* e dell'Associazione
per lo sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Associazione Formez PA e
Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno-SVIMEZ)».

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli


20.5

EMENDAMENO

ART. 20

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario" con le seguenti: "la nomina di un Commissario straordinario per la riforma dell'Associazione stessa".

Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riforma dell'Associazione volto a ridefinirne le finalità con indicazione delle azioni innovative per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza strategica per le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Il Piano dovrà tener conto e valorizzare le capacità professionali, salvaguardando i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione."

BERNINI BRUNO MANDELLI 

20.6




EMENDAMENO

ART. 20

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "lo scioglimento" con le seguenti: "il riordino".

Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività e le capacità professionali e i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti."


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



20.7



EMENDAMENO

ART. 20


Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "lo scioglimento" con le seguenti: "il riordino".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

20.8




Emendamento

Articolo 20

Al comma 1, sostituire le parole "lo scioglimento" con le parole "il riordino".

Sen. Marinello



20.9

A.S. 1582

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

Premesso che,

Il centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., FOMERZ PA, è un'associazione che opera a livello nazionale e risponde direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo, di fatto, il ruolo di Agenzia governativa a supporto delle politiche di sviluppo;

dal 1994 Formez gestisce il Progetto Ripam, la cui responsabilità è affidata ad una Commissione istituita con decreto interministeriale 25 Luglio 1994, con sede presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, della quale fanno parte anche i rappresentanti del Ministro dell'Economia e dell'Interno; la stessa Commissione, ai sensi del D.L. 101/13, convertito con modificazioni dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013, ha visto estese le sue competenze con riferimento ai concorsi unici nazionali;

attraverso il Progetto Ripam, Formez ha selezionato oltre un milione di candidati e gestito l'accesso di migliaia di giovani nelle PP. AA., sia centrali che locali, sperimentando e introducendo gradualmente importanti novità procedurali rivolte alla massima trasparenza, celerità ed economicità delle procedure selettive, con una significativa accelerazione in direzione dei sistemi di e-recruiting (domanda on-line, autovalutazione e accesso agli atti per via telematica, diretta streaming delle prove, ecc.), che hanno contribuito ad abbattere i costi di gestione dei concorsi pubblici e a limitare sensibilmente il contenzioso;

appare indispensabile perseguire, nell'ambito della riforma della PA, la massima trasparenza e la semplificazione delle procedure, l'abbattimento dei costi nella gestione del personale, con riferimento alla sua selezione e immissione in ruolo, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica;

Considerato che,

sarebbe utile non disperdere la positiva esperienza matura da Formez nel settore della selezione e formazione del personale pubblico attraverso le attività di supporto tecnico alla succitata Commissione interministeriale Ripam e perfettamente coerenti e in linea con le finalità perseguite

dalla riforma, quali la semplificazione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'incremento dei livelli di trasparenza all'interno della Pubblica Amministrazione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per raggiungere le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'assistenza tecnica e legale alla Commissione Interministeriale RIPAM per l'estensione operativa delle sue competenze a beneficio di tutte le PP.AA., che ad essa faranno ricorso per la gestione delle procedure di reclutamento del personale mediante concorsi, corsi-concorsi, concorsi-corsi;

b) implementazione ed estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto "concorso elettronico";

c) attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio permanente delle selezioni pubbliche in Italia e dei relativi costi;

d) attivazione e la gestione, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, di un sistema di monitoraggio permanente delle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici per favorirne la fruizione da parte di tutte le PP.AA. interessate;

e) la creazione di una banca dati aggiornata sul contenzioso nei concorsi pubblici;

f) la definizione di una proposta di modifica del vigente regolamento per l'accesso alle PP.AA., secondo il D.P.R. 487/94 e successive modifiche e integrazioni.

Scalia

SCALIA Piero Liuzzi, Claudio Moscardelli, Pasquale Sollo, Marino Germano Mastrangeli, Maria Spilabotte, Stefania Pezzopane

G / 1582 / 62 / 1

458

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

l'art. 20 del D.L. n° 90/2014 stabilisce che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti”;

la relazione di accompagnamento al suddetto decreto legge, evidenzia che il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di contemperare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo in house, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione;

il Formez, nel corso degli anni ha abbandonato la funzione di strumento per l'intervento speciale per il Mezzogiorno per diventare, sempre a partecipazione totale pubblica, organismo in house del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle amministrazioni associate.

i bilanci dell'Istituto evidenziano risultati sempre positivi, raggiunti al servizio delle politiche comunitarie e nazionali per il Governo centrale e le Regioni. Preziosa e determinante ne è stata l'attività di controllo analogo e di indirizzo svolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La riprova della positiva azione effettuata dall'Istituto e dal management, che ora viene a decadere, nell'azione di supporto alle amministrazioni centrali, regionali e locali nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa e nell'impegno ad una internazionalizzazione delle stesse risiede nei continui attestati pubblici che l'Istituto riceve costantemente e nelle commesse che gli vengono costantemente affidate per importi consistenti di svariati milioni di euro.

L'Istituto, nel corso degli anni, ha riscosso anche un elevato consenso fra i cittadini per il servizio di Linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu che è stato strumento prezioso per le politiche di spending review del Paese. Non di minor rilievo il ruolo svolto nell'effettuare selezioni trasparenti per l'accesso al comparto pubblico allargato garantendo efficienza ed economicità unitamente all'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici innovativi

possibili; in tale ambito è unico il ruolo svolto di assistenza al Comitato interministeriale RIPAM composto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dai Ministeri dell'Economia e degli Interni;

Notevole è il sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori, dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della l. n. 231/2001).


Già nei primi giorni di commissariamento, durante i quali le organizzazioni sindacali ed i dipendenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità e partecipazione, è emersa l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del Formez, improntata a modelli privatistici abili, diretti ed efficaci, consoni a garantire la spesa dei fondi comunitari con trasparenza e massima legalità, si è rilevata la volontà degli Associati di mantenere in vita il Formez e di proseguirne e rilanciarne le attività,

impegna il Governo a:

provvedere al riordino di Formez PA nella forma giuridica ritenuta più idonea, con la governance ritenuta più adatta, mantenendo inalterata la capacità economica dell'ente onde evitare un depauperamento di un patrimonio pubblico;

ridisegnare le funzioni dell'ente, lasciando inalterato lo status di organismo in house rispetto anche alle amministrazioni territoriali, in modo tale che l'ente possa continuare a svolgere il ruolo di veicolo delle politiche comunitarie per le Regioni, a valorizzare le competenze in esso presenti in possesso del know how qualificato per concorrere alla modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, a svolgere le funzioni di monitoraggio delle politiche pubbliche e di consultazione dei cittadini.

Sen. Marinello



G/1582/63/1

ORDINE DEL GIORNO

AS 1582

Il Senato

visto

il Decreto Legge n° 90/2014, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, il quale prevede, all'art. 20, che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea di Formez PA lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario Straordinario incaricato di proporre, entro il 31 ottobre 2014, un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche;

considerato che

il procedimento individuato dalla norma, come ben si evince dalla relazione accompagnamento al decreto, che vede il fondamentale coinvolgimento dell'assemblea dei soci - unico organo dell'Associazione a non decadere unitamente al collegio dei revisori a far data dalla nomina del Commissario - è finalizzato ad equilibrare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali Formez PA è organismo in house, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione.

tenuto conto che

con l'ultimo intervento di specifico riassetto normativo (D.Lgs. n. 6/2010), si è inteso riconoscere l'unicità dell'Istituto sottolineandone la rilevanza della funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti delle amministrazioni associate;

le amministrazioni associate hanno costantemente espresso alto gradimento per i risultati raggiunti dal Formez, sottolineandone ripetutamente il ruolo fondamentale nelle attività di sostegno alle PA locali e centrali e nel percorso di coesione e modernizzazione del Paese, e ribadendo la necessità di assicurarne la continuità dell'azione;

La Presidenza della Repubblica ha elogiato espressamente il lavoro svolto al servizio del Paese. In più di una occasione i rappresentanti della Commissione europea hanno segnalato la grande capacità del Formez quale strumento di realizzazione dei programmi comunitari.

i dati contabili dell'Istituto evidenziano un target più che positivo, atteso che il risultato conseguito nell'anno 2013 si attesta quale il migliore della storia dell'Associazione pur in costanza da un lato della crisi

economica e, dall'altro lato, degli effetti delle politiche di contenimento della spesa pubblica sulla contribuzione e sulle risorse a disposizione delle amministrazioni associate e committenti;

-
l'Istituto, che impiega circa 500 dipendenti di cui molti impegnati a tempo determinato su progetti specifici tutti legati da un apposito ccnl stante la natura giuridica privatistica, vanta bilanci positivi godendo di oltre 33 milioni totali tra riserve, fondi e patrimonio e un volume della produzione di oltre 67 milioni annui consolidato negli ultimi anni, a testimonianza dell'efficacia dell'azione effettuata nel supportare le amministrazioni centrali, regionali e locali nel rafforzamento della capacità amministrativa, contrattualizzando circa mille esperti ogni anno, e nell'impegno ad internazionalizzarne l'azione, nonché del consenso generato fra i cittadini per il servizio di Linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu;

Il Formez è fra gli Istituti con la più alta percentuale di aggiudicazione di gare in ambito internazionale.

Il Formez è vigilato con grande attenzione dal Dipartimento della Funzione pubblica delle cui politiche è strumento efficace

-
l'Istituto garantisce assistenza tecnica alla Commissione interministeriale RIPAM, composta da Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Dipartimento della Funzione Pubblica, che eroga la migliore e più innovativa modalità di esecuzione di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

Il Formez svolge un ruolo prezioso e silenzioso nel favorire l'innovazione tecnologica e la trasparenza nelle PA avendo peraltro curato sin dalla sua pubblicazione il portale dati.gov.it e il portale del cittadino e, più in generale, ha affiancato le PA sui temi di cittadinanza digitale, e-government e Open-government in stretto raccordo con Agid.

-
l'Istituto è nella ristretta lista dei mandated body della Commissione europea per la realizzazione di attività di cooperazione amministrativa internazionale;

-
l'Istituto è l'unica realtà pubblica italiana accreditata dall'organo del governo cinese State Administration of Foreign Experts Affairs (SAFEA);

-
Ogni relazione che ha riguardato la gestione del Formez testimonia miglioramenti della struttura finanziaria, l'incremento di produttività, le azioni di *spending review* adottate e tutte le positive indicazioni emerse dal sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori, dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della l.231/2001).

Il Commissariamento in atto si sta svolgendo in un clima molto positivo, condotto con perizia e senza pregiudizi e con l'intento di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di strumenti accumulato nei suoi cinquanta anni di vita, nella leale collaborazione fra Commissario, organismi di vigilanza e controllo, management, dipendenti ed organizzazioni sindacali senza alcuna resistenza.


impegna il Governo

-
a provvedere ampiamente al riassetto dell'Associazione Formez PA, riorientandone la *mission* al servizio del progetto di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione cui è diretta la riforma della pubblica amministrazione;


- a mantenerne la natura di organismo in house rispetto anche alle amministrazioni territoriali;

- a valorizzarne le alte professionalità già detentrici di esperienza qualificata per concorrere al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, così peraltro riconoscendo il valore dell'operato e l'impegno degli ultimi anni portati avanti dal management.


Sen. Antonio De Poli




Sen. Aldo Di Biagio



Sen. Giuseppe Francesco Maria Marinello



Sen. Lucio Romano



Sen. Luigi Marino

G/1582/6611

AS 1582

Emendamento

Art 21

Al comma 1, sopprimere le parole "e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche"; e aggiungere infine il seguente periodo:

"La Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche è soppressa, senza oneri per l'Istat. La funzione di formazione in campo statistico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione è delegata all'Istat per garantire l'indipendenza, l'autonomia e la terzietà della funzione statistica. L'Istat adotta entro 90 giorni le conseguenti modifiche regolamentari".

PETRAGLIA, DE PETRIS

Petraglia

21.1

464

~~74~~

EMENDAMENTO

ART. 21

(Unificazione delle Scuole di formazione)

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: "nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale".

Giovanni MAURO, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE



21.2

465

1582

~~DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (ATTO SENATO N. 1582, TRASMESSO IN DATA 1 AGOSTO 2014)-~~

EMENDAMENTO

A25.21

Supprimere

Al comma 1 dell'art. 21 (~~Unificazione delle Scuole di formazione~~) del DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, nel testo emendato dalla Camera dei Deputati, sono ~~cassate~~ le parole: “nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale”.

* * * * *

~~MOTIVAZIONE~~

Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, l'eliminazione delle "sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale" (Acireale, Bologna, Reggio Calabria,) viene motivata con l'intento di "contenimento della spesa", che però la stessa relazione non riesce a quantificare, neanche in via approssimativa, rinviando ad una verifica "a consuntivo".

In realtà, a fronte della perdita di un presidio di eccellenza formativa dirigenziale da parte di importanti realtà regionali del Paese (Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna), con l'anzidetta eliminazione non verrebbe conseguita alcuna economia, posto che le spese teoricamente comprimibili (relative alla locazione degli immobili) sono a carico della Regione Siciliana in virtù di apposita convenzione (Acireale), ovvero afferiscono ad immobili di proprietà dello Stato (Bologna); inoltre, per la sede di Reggio Calabria (ed anche per quella di Acireale) risulterebbe agevole il trasferimento in immobili (inutilizzati o sottoutilizzati) dell'Agenzia per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Del tutto indimostrata, poi, è l'economicità della gestione, a carico della Scuola, di un "centro residenziale" per docenti e discenti, rispetto a quella in regime di convenzione con strutture private, che beneficia ogni anno di significative economie determinate dalle logiche di concorrenzialità del mercato.

21.3

Am. / BILARDI / Paganò (PAGANO)

Di Cesare (FORRÀ)

Nov. Della Porta (DALLA FORTE)

Marcello Felli (GUALDANI)

Luigi Campagna (CAMPAGNA)

Di Giacomo (DI GIACOMO)

466

MARINO (MARINO)

AS 1582

Emendamento

Art. 21

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «rapporti di lavoro» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato e.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



21.4

467

EMENDAMENTO


ART.21

Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "più un dipartimento da costituire ex novo, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici."

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



21.5

468

EMENDAMENTO

ART.21

Al comma 3, ^{numero} ~~capoverso~~ 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I titolari di incarichi di rappresentanza o di direzione degli organismi soppressi o unificati ai sensi del comma 1, non possono ricoprire incarichi corrispondenti nei citati dipartimenti o nella Scuola nazionale dell'amministrazione."

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



21.6

469

EMENDAMENTO

ART.21

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: " altri docenti" ^{in sede} aggiungere le seguenti:
"a tempo indeterminato".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*



21.7

470

EMENDAMENTO

ART.21

Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: "Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica."


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



21.8

471



EMENDAMENO

ART. 21

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:


«I docenti ordinari e i ricercatori di ruolo che hanno maturato i requisiti ai fini pensionistici previsti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, possono presentare domanda di pensionamento».

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

21.9



EMENDAMENO

ART. 21

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie, strumentali e di personale non docente, necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. Le risorse di personale non docente sono individuate nella misura del 30 per cento del totale del contingente di personale a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle Scuole e nelle Sedi periferiche soppresse. Tale personale è assegnato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione anche in posizione di comando, fuori ruolo o mobilità, in eccedenza o sovrannumero rispetto al contingente previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino all'adozione del predetto decreto, per l'esercizio delle funzioni attribuite, la Scuola nazionale dell'Amministrazione si avvale delle risorse umane e strumentali delle Scuole e Sedi soppresse, già preposte allo svolgimento di tali attività."

BERNINI BRUNO MANDELLI 

21.10



473

EMENDAMENTO

ART.21

Al comma 6, dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" aggiungere le seguenti: "da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amadelli*



21.11

474

A.S. 1582

Art. 21

Dopo ~~X~~ l'articolo 21, ^{interi} aggiungere il seguente:
ART. 21-bis.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

Sen. Bisignella
Sen. Calderoli

21.0.1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 21~~

Dopo l'articolo 21 ^{che è} ~~aggiungere~~ il seguente:

ART. 21-bis.

(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:


- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
- e) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
- g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- h) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
- i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per

l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sen. Bisignella
Sen. Calderoli



21.0.2

Emendamenti A.S. n. 1582

Art. 22

Al comma 1, sostituire le parole: «*pari a cinque anni*» con le seguenti: «*pari a sette anni*».

CAMPANELLA



22. 1

AS 1582

Emendamento


Art. 22

Dopo il comma 1, aggiungere seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Non possono essere nominati, a pena di nullità, presidente o membro della Commissione, coloro che nei quattro anni precedenti hanno intrattenuto, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati, né con società da questi ultimi controllate."»

Bertorotta, Puglia



22.2

EMENDAMENTO

ART. 22

Al comma 2, capoverso «ART. 29-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire le parole: “*nei due anni successivi*” con le seguenti: “*nell'anno successivo*”;
- b) al terzo periodo sostituire le parole: “*negli ultimi due anni*” con le seguenti: “*nell'ultimo anno*”.
- c) al quarto periodo sostituire le parole: “*due anni*” con le seguenti: “*un anno*”.

22.3

BERNINI



BRUNO



Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a ridurre ad un anno il periodo in cui i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti della Consob non possano, alla cessazione dell'incarico, concludere contratti di collaborazione, consulenza o impiego con soggetti pubblici o privati operanti nel medesimo settore, a pena di nullità. Infatti, gli attuali due introdotti con il decreto legge in esame appaiono eccessivi considerato che le esigenze sottese alla previsione normativa de qua si ritengono soddisfatte anche con l'introduzione del divieto limitato ad un solo anno. Sotto altro profilo, la proposta emendativa è volta a limitare possibili contenziosi giurisdizionali (e quindi oneri finanziari per il bilancio dello Stato) che potrebbero essere avviati per ottenere una declaratoria di incostituzionalità di una disposizione che limita per un periodo eccessivamente lungo (come sicuramente è quello di due anni) la possibilità di operare nell'ambito di un dato settore.


EMENDAMENO

ART. 22


Al comma 2, capoverso «ART. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "nei due anni successivi, con le seguenti: "nell'anno successivo".

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole: "negli ultimi due anni" con le seguenti: "nell'ultimo anno."


BERNINI




BRUNO



MANDELLI



22.4



AS 1582

Emendamento

Art. 22

Al comma 2, capoverso "ART. 29-bis."; comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nei due anni successivi» con le seguenti: «nei dieci anni successivi».

Bertorotta, Puglia



22.5

AT 482

Art. 22

copiare il Art. 28-bis 77, al numero 1,
Al comma 2, ~~capoverso «Art 29-bis»~~ primo periodo, sostituire le parole: «nei due
anni» con le seguenti: «nei cinque anni».

CAMPANELLA



22.6

EMENDAMENTI A.s. 1582

Art. 22

Al comma 2, capoverso art. 29-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "due anni" con le seguenti: "cinque anni".

Bertorotta, Puglia



22.7

287 484

EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "nei due anni successivi" con le seguenti: "nell'anno successivo".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzoni*

22.8



485

EMENDAMENTO


ART.22


Al comma 2, capoverso ~~articolo~~ ^{articolo} 29-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "soggetti regolati" inserire le seguenti: "tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto".

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) dopo le parole: "settore di competenza sono inserite le seguenti: "tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto";".

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 



22.9

AS 1582

Emendamento

Art. 22

Al comma 2, capoverso "ART. 29-bis.", comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «uffici di supporto» con le seguenti: «uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione nazionale per le società e la borsa individua con proprio provvedimento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo.»

Bertorotta, Puglia

Bertorotta

22.10

~~98~~ 487

~~Art. 22~~

EMENDAMENTO

ART. 22


Al comma 2, capoverso «ART. 29-bis.», comma 1, dopo la parola "supporto" aggiungere le seguenti "e coordinamento".

22.11

BERNINI



BRUNO



Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a specificare che dall'ambito di applicazione della disposizione relativa all'*incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico sono esclusi, oltre che i dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto anche quelli che sono stati responsabili di uffici di coordinamento.*

AS 1582

Emendamento

Art. 22

copiare con Art 23-bis 2) comma 1,

Al comma 2, **sopprimere le parole:** "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto."

De Petris

De Petris

22.12


489

EMENDAMENTI A.S. 1582

Art. 22

Al comma 2, capoverso art. 29-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto."

Bertorotta, Puglia




22.13

EMENDAMENTI A.C. 2486

Art. 22

Al comma 2, capoverso art. 29-bis, comma 1, in fine, sono soppresse le parole "per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere dalla Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Bertorotta, Puglia



22.14

EMENDAMENO

ART. 22

Sopprimere il comma 3.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

22.15



EMENDAMENTI A.S. 1582

Art. 22

Al comma 3, la lettera 0a) è così sostituita:

0a) al primo periodo, sostituire la parola: "quattro" con la seguente "cinque"

Bertorotta, Puglia



22.16


~~200~~ 493

EMENDAMENO

ART. 22

Al comma 3, lettera 0a), sostituire la parola: "due" con la seguente: "uno".


BERNINI




BRUNO



MANDELLI



22.17



AS 1582

Emendamento

Art. 22

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Bertorotta, Puglia

Bertorotta

22.18

89 495


AS 1582

Emendamento

Art. 22

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «uffici di supporto», con le seguenti: «uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite a ciascuna Autorità. Le Autorità individuano con propri provvedimenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo. »

Bertorotta, Puglia



22.19

200 496

AS 1582

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento articolo 22 del decreto legge (Razionalizzazione delle autorità indipendenti).

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai dirigenti con contratto a tempo determinato stipulato antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

TOCCI
Walter Jocci

Il comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato in sede di conversione in legge, estende a tutti i dirigenti delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – sia di ruolo sia con contratto a tempo determinato – il regime di incompatibilità già previsto per i Componenti degli Organi di Vertice delle medesime autorità, dall'articolo 2, comma 9, della legge istitutiva n. 481 del 1995, vietando, per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

Il presente emendamento si pone in linea con l'o.d.g. n. 9/2486-AR/23 approvato durante l'iter di conversione del presente decreto presso la Camera dei Deputati che impegna il Governo "a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di adottare ulteriori e adeguate misure volte a ricondurre, secondo i generali principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, l'applicazione della disposizione" in oggetto, per quel che riguarda i contratti a tempo determinato, solo a quelli "stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge di conversione".

22.20

497


AS 1582

Emendamento

Art. 22

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di personale», aggiungere la seguente:
«amministrativo»*

Bertorotta, Puglia



22.21

101 498

EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 4, dopo le parole: "degli organismi di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: ", fatta eccezione per quelle che non comportano oneri per le finanze pubbliche,".

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



22.22



EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 22

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza e qualità delle designazioni dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, rafforzando altresì i requisiti di professionalità e onorabilità, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio, una Commissione di garanzia, di seguito "la Commissione", avente il compito di predisporre i bandi pubblici volti alla selezione dei candidati alla carica di componenti degli organismi di cui al comma 1 e di valutare tutte le domande di partecipazione pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies.

4-ter. La Commissione di cui al comma 4-bis è composta da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, scelti, su designazione del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. I componenti della Commissione restano in carica due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4-quater. La Commissione è tenuta ad assicurare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la pubblicazione nel sito della Presidenza del Consiglio delle posizioni in scadenza. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza di un componente o le dimissioni di uno o più degli stessi componenti, si provvede tempestivamente alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

4-quinquies. La Commissione predispone i bandi pubblici, sulla base di modelli tipo per ogni singolo organismo, approvati dal Presidente del Consiglio, a seguito di sottoposizione a consultazione preventiva, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, con l'indicazione di cause tassative di esclusione dalla carica di componenti

delle autorità, tra le quali sono necessariamente ricomprese l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti: a) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; c) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; d) dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4-sexies. Nei bandi devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza della singola autorità e nei settori vigilati dalla medesima autorità;
- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea, nonché di politiche di tutela del consumatore;
- esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento di ogni singola autorità, preferibilmente acquisita in grandi organizzazioni del settore pubblico o privato;
- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie nel settore vigilato dalla singola autorità sui cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
- competenze direttive necessarie per gestire gruppi altamente specializzati di esperti nelle materie di riferimento e il relativo bilancio, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;
- capacità di agire con la necessaria indipendenza;
- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

4-septies. I bandi sono sempre pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico della Presidenza del Consiglio e della autorità amministrativa interessata dalla procedura di nomina, con l'indicazione degli

227

501

(/.)

estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. I bandi sono altresì pubblicati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

4-octies. La Commissione procede allo svolgimento di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati sulla base delle candidature pervenute. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i curriculum dei candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. Successivamente, la Commissione individua i candidati che meglio rispondono ai criteri di selezione per invitarli ad un colloquio volto a chiarire qualsivoglia profilo del curriculum.

4-nonies. E' redatto un verbale completo del colloquio tra i membri della Commissione e i candidati. La Commissione redige un elenco di candidati, in un numero doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, che trasmette al Presidente del Consiglio, corredato del verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai profili di ciascun candidato, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali. L'elenco dei candidati selezionati, il relativo curriculum e i verbali di eventuali ulteriori colloqui intercorsi con i candidati sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio.

4-decies. Le designazioni effettuate sulla base dell'elenco trasmesso dalla Commissione sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito. In sede di prima attuazione, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

CIOFFI



22.23

~~223~~ 502

EMENDAMENTO

ART. 22

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: *“Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.”*

BERNINI

Bernini

BRUNO

Bruno

22.24

Relazione illustrativa

~~L'emendamento tende a mantenere in capo alla Consob la possibilità di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. A tal fine viene richiamata una disposizione già esistente escludendo tuttavia la possibilità per la Consob di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato.~~


EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147."

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 

22.25



EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 22

Dopo il comma 5 inserire il seguente :

«5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad un allineamento dei trattamenti economici del personale dipendente, inclusi i dirigenti, a quelli previsti dalla contrattazione collettiva per il Comparto del personale dei Ministeri.»

CIOFFI



22.26

~~224~~ 505

AS 1582

Emendamento

Art. 22

Al comma 6, sostituire le parole: «al cinquanta per cento», con le seguenti: «al settanta per cento.»

Bertorotta, Puglia

Bertorotta

22.27


AS 1582

Emendamento

Art. 22

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto del termine del 1° ottobre 2014 determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile dell'Autorità inadempiente. »

Bertorotta, Puglia




22.28


EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, acquisti e appalti, gestione del patrimonio, servizi tecnici logistici."

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 

22.29



AS 1582

Emendamento

Art. 22

Al comma 7, secondo periodo, le parole: «per almeno tre», sono sostituite da: «per almeno cinque.»

Bertorotta, Puglia, Puglia

Bertorotta


22.30

~~104~~ 509

EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Dall'applicazione del presente commi devono derivare, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013, risparmi complessivi pari ad almeno il cinque per cento entro l'anno 2015 e ad almeno il dieci per cento entro l'anno 2017."

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 

22.31



AS 1582

Emendamento

Art. 22

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti»

Bertorotta, Puglia

Bertorotta

22.32

~~105~~ 511

AS 1582

EMENDAMENTO

ART.22

Sopprimere il comma 9.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

22.33




EMENDAMENTO



ART. 22

Al comma 9, alle lettere a) e d), aggiungere infine le seguenti parole “, **tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;**”.

BERNINI



BRUNO

22.34

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta ad escludere la Consob dall'ambito di applicazione della disposizione secondo cui, per le Autorità Indipendenti, la spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva. Inoltre si esclude la Consob dall'applicazione della disposizione secondo cui la gestione dei servizi logistici deve rispettare tra l'altro il seguente criterio: a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili.

Le ragioni delle previste esclusioni risiedono in un necessario coordinamento tra le citate disposizioni e la lettera e) del medesimo comma 9 dell'articolo 22 secondo cui la presenza effettiva del personale nella sede principale non deve essere inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Pertanto, sulla base della indubbia ed inequivocabile interconnessione tra i tre criteri sopra citati, è di tutta evidenza che, così come il legislatore, in considerazione della peculiarità che connota la Consob tenendo anche conto dell'importanza strategica sotto il profilo Istituzionale della sede di Milano, ha voluto escludere tale Autorità dall'ambito di applicazione del criterio dettato all'articolo 22, comma 9, lettera e), il medesimo Istituto debba considerarsi escluso anche dall'ambito di applicazione del criterio dettato all'articolo 22, comma 9, lettere a) e d). Infatti, considerato che alla Consob è attribuita la possibilità di poter disporre di una presenza effettiva di personale nella sede secondaria di Milano superiore al 30 per cento, di conseguenza il criterio riferito al limite delle spese connesse alla sede secondaria non può evidentemente essere applicato alla Consob, implicando una maggiore presenza di personale, tra l'altro impegnato in attività che caratterizzano la specificità dell'Istituto, presso la sede secondaria, maggiori spese per rappresentanza, trasferte e missioni.

EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 9, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: "In alternativa a quanto disposto dal precedente periodo, la sede degli organismi di cui al comma 1 può essere fissata, avuto riguardo anche alle attuali condivisioni di spese e servizi, in edifici condotti in locazione, previa ulteriore riduzione del canone attualmente dovuto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia del demanio."

BERNINI *Bernini*BRUNO *Bruno*MANDELLI *Manzelli*

22.35



EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 9, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Conseguentemente, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

"9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

BERNINI

Bernini

BRUNO

Bruno

MANDELLI

Amendelli

22.36




A.S 1582

Art. 22

Al comma 9, lettera f), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Sen. Bisimella
Sen. Calderoli




22.37

A.S 1582

Art. 22

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.

Sen. Bisignella
Sen. Calderoli



22.38

EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

22.39



EMENDAMENTO


ART. 22

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente: "9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80."

BERNINI



BRUNO



22.40

Relazione illustrativa

L'emendamento tende a mantenere in capo alla Consob la possibilità di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. A tal fine viene richiamata una disposizione già esistente escludendo tuttavia la possibilità per la Consob di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato.

EMENDAMENTO

ART.22


Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Per l'anno 2014, il termine di versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è differito al 31 ottobre 2014. L'Autorità Garante comunicherà il nuovo ammontare del contributo stesso rideterminato tenendo conto delle riduzioni di spesa disposte ai commi precedenti."


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



22.41



AS 1582

Emendamento

Art. 22

Sopprimere i commi 13, 14, 15 e 16.

Bertorotta, Puglia

Bertorotta

22.42

AS 1582

Emendamento

Art. 22

Sopprimere i commi da ~~13 a 16~~. 13, 14, 15 e 16.

De Petris

De Petris

22.43

EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 13, sopprimere le parole: "lettera e)".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

22.44



EMENDAMENTI

ART. 22

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, sostituire le parole: "lettera e)", con le seguenti: "lettere c, d), e) e g)" e le parole: "è soppresso" con le seguenti: "sono sopresse";

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:


«13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:



«15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.45

BERNINI



BRUNO



Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta ad aumentare i componenti del Collegio, oltre che per la Consob come già previsto nel decreto-legge, anche per le altre autorità indipendenti per le quali il decreto legge cd Salva Italia aveva ridotto il numero dei membri.

~~EMENDAMENTO~~~~ART.22~~

Apportare le seguenti modificazioni:

"a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono sopprese;

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".


Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

"15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



22.46



S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento
Articolo 22.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

"16-bis. Per il perseguimento della finalità di unicità del centro di imputazione degli ordinamenti amministrativi degli organismi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento gestionale delle autorità indipendenti.

16-ter. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 12-bis, il Governo opera nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli ambiti di gestione, differenziati dagli atti di funzione, che restano estranei all'esigenza di coordinamento;

b) attribuzione della disciplina degli ambiti di cui alla lettera a) ad un soggetto amministrativo unitario, in cui tutte le autorità indipendenti siano paritariamente rappresentate, responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane delle autorità indipendenti, al quale riferire la dotazione ordinaria destinata a confluire dal bilancio dello Stato nonché gli ulteriori conferimenti finanziari derivanti dalle discipline di settore, anche di tipo sanzionatorio;

c) rielaborazione del sistema delle missioni e dei programmi di bilancio, allo scopo di far confluire il soggetto di cui alla lettera b) nella medesima appostazione di cui godono gli organi costituzionali ed a rilevanza costituzionale, conferendo alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica il ruolo di tramite tra il soggetto di cui alla lettera b) ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

16-quater. I decreti legislativi di cui al comma 16-bis sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

16-quinquies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 16-bis, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 16-ter, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 16-quater, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 16-bis."

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

CANIECE

22.47

BUEMI, Longo, Caniece

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto legge in esame reca disposizioni relative alle autorità indipendenti, che introducono norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa;

tra le autorità interessate ai provvedimenti di cui all'articolo in parola risultano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

i commi da 1 a 3 del citato articolo 22 introducono alcune novità in materia di incompatibilità dei componenti e dei dirigenti delle autorità indipendenti una volta cessato l'incarico, al fine di garantire ulteriormente l'indipendenza delle Autorità;

considerato che:

l'Agcom è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249 e il comma 3, dell'articolo 1 di tale legge dispone che sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio;

il Presidente dell'Autorità è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni (ora Ministro dello Sviluppo Economico). La designazione del nominativo del Presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi dell'art. 3 legge 14 novembre 1995 n. 481;

l'Agcom, al pari di tutte le altre Autorità, è tenuta a garantire la massima indipendenza e neutralità e le procedure di nomina attualmente in vigore non consentono di assicurare un operato tecnico ed equidistante dagli interessi politici;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di procedere ad una revisione delle procedure di nomina dei membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

a valutare la possibilità di modificare la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, eliminando la designazione diretta da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di garantire la massima imparzialità ed indipendenza rispetto al potere politico.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Am

6/1582/65/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 22 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative alle autorità indipendenti, che introducono norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa;

tra le autorità interessate ai provvedimenti di cui all'articolo in parola risultano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

il comma 7 del citato articolo 22 dispone che le suddette autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni (almeno tra due Autorità) al fine di conseguire risparmi di spesa complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta, per i medesimi servizi, dalle stesse Autorità nel 2013;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di disporre, a partire dal 2015, una ulteriore razionalizzazione della gestione dei servizi strumentali, al fine di conseguire dei risparmi di spesa complessivi pari ad almeno il 40 per cento rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2013.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crimi

CRIMI ENDRIZZI MORRA

G/1582/94/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge in esame introduce nuove incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti di determinate autorità indipendenti con riguardo al periodo successivo alla cessazione dei loro incarichi;

dalla disposizione sono esclusi i dirigenti "responsabili esclusivamente degli uffici di supporto";

tale deroga risulta priva di motivazione e foriera di incertezze applicative;

la dizione "uffici di supporto" non può ritenersi espressione univoca di significato, in particolare a fronte del contestuale riferimento agli ordinamenti interni delle suddette autorità, della loro specifica autonomia e della conseguente eterogeneità delle articolazioni e delle funzioni organizzative;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di espungere la deroga richiamata in premessa o a individuare espressamente la tipologia di uffici ai cui responsabili debba intendersi applicata.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Am

6/1582/66/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 introduce nuove norme in materia di incompatibilità per i componenti del vertice della Consob nel periodo successivo alla cessazione del loro mandato;

considerato che:

appare opportuno introdurre la medesima incompatibilità quale requisito aggiuntivo a quelli vigenti per l'assunzione dei suddetti incarichi;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate al divieto di nomina quali componenti degli organi di vertice, a pena di nullità, per coloro che nei quattro anni precedenti abbiano intrattenuto, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti regolati dalla Consob o con società da questi ultimi controllate.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crimi

G/1582/67/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:


il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legge in esame, dispone la riduzione delle spese per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca commissionati dalle autorità indipendenti;

la riduzione disposta è pari, nel minimo, al cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2013,

impegna al Governo:

a valutare l'opportunità di procedere ad un innalzamento della soglia minima della riduzione indicata in premessa, fissandola al 70% delle spese dell'anno precedente.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA



AS 1582

Emendamento

Art. 22

Dopo l'articolo 22 ^{bis} ~~aggiungere~~ il seguente:

«ART. 22-bis.

(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero).

1. Entro il 31 dicembre 2014 le regioni provvedono alla soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, a decorrere dal 2015, i trasferimenti erariali a qualunque titolo spettanti agli enti di cui al comma 1, sono ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, della somma corrispondente ai mancati risparmi ove i medesimi enti, entro il termine di cui al comma 1, non provvedano al disposto del medesimo comma.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. Ad esse si applica la disposizione di cui al comma 2.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



22.0.1

A.S 1582

Art. 22

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla P.A. non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla P.A. non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

22.0.2

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli

A.S 1582

Art. 22


Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni «lineari» di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.

22.0.3

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli


A.S 1582

Art. 22

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

22.0.4

Sen. Bisignella

Sen. Calderoli

A.S 1582

Art. 22

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:

«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno».

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.

Sen. Bisignella
Sen. Calderoli

22.05

Art. 23

A.S. 1582

EMENDAMENTO

All'~~articolo 23~~, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-Obis. Il comma 19 è soppresso e conseguentemente il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Lo statuto della città metropolitana prevede l'elezione del sindaco metropolitano secondo una delle seguenti modalità:

- a) a suffragio universale con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale;
- b) da parte del consiglio metropolitano;
- c) contestuale a quella del consiglio metropolitano e con le stesse modalità."

MALAN

23.1

537

EMENDAMENTO

ART.23

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

^{2-bis)}
«~~a1~~ dopo il comma 46 inserire il seguente: "46-bis Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006".»

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 

23.2



538

Art. 23

A.S. 1582

EMENDAMENTO

All'articolo ~~23~~, comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

"a-bis-1. Al comma 25, dopo le parole "i sindaci" inserire le seguenti: "i consiglieri provinciali uscenti"."

MALAN



23.3

AS 1582

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



23.4

~~108~~ 540



A.S 1582

Art. 23

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il primo periodo, dopo le parole: «sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e i trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie» sono inserite le seguenti: «nonché le modalità di gestione, valorizzazione o di alienazione, delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo fino al loro successivo trasferimento».

23.5


Sen. Bisignella

Sen. Calderoli

EMENDAMENTO


ART.23

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: "Il subentro della regione Lombardia non può in ogni caso avvenire prima dell'adozione del citato decreto del Ministro per gli affari regionali".»

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 

23.6



AS 1582

Emendamento

Art. 23

numero 7)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto ~~32~~

De Petris

De Petris

23.7

~~46~~ 543

~~AS 1582~~

Art. 23

Al primo comma, lettera b), numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: Il termine di cui al periodo precedente non si applica alle società per le quali siano in corso alla medesima data operazioni di carattere industriale e processi di efficientamento ovvero opere infrastrutturali, conseguentemente il trasferimento della partecipazione avverrà alla data di conclusione delle suddette operazioni ed opere;

b) alla lettera c), capoverso «49-bis», dopo le parole: «che sarà oggetto di regolazione tra le parti» sono inserite le seguenti: «, beneficiando del saldo positivo la parte che avrà effettuato operazioni di valorizzazione della società in cui è detenuta la partecipazione azionaria. Con apposita convenzione le parti potranno, altresì disciplinare cessioni delle partecipazioni o delle società dalle stesse partecipate, anche non strategiche».

23.8

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli



544

AS 1582

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, lettera b) ~~aggiungere, in fine, il seguente numero:~~ ^{↓ p. 8 numero 3), anche è specificato:}

«3-bis) per i componenti dei relativi consigli di amministrazione vige l'obbligo di redigere una relazione mensile sulla riallocazione delle partecipazioni azionarie di cui alla lettera b) 1 e 2 del presente comma, sottoposta al controllo della Corte dei conti. »

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Am.


23.9

A.S 1582

Art. 23

Al comma 1, lettera c), capoverso «49-bis», dopo il quarto periodo aggiungere il seguente:
«Dopo il subentro la Regione Lombardia o le società subentranti dalla stessa controllate hanno facoltà di attuare eventuali cessioni delle Partecipazioni acquisite dalle Province o delle società dalle stesse partecipate, con particolare riferimento a quelle non strategiche».

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli



23.10

546

EMENDAMENTO

ART. 23

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 80, le parole "di cui al comma 79" sono sostituite con le parole "di cui ai commi 15 e 79".»

BRUNO



23.11

AS 1582


Emendamento

Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) sopprimere il comma 80;»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



23.12

~~120~~ 548

AS 1582

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: «Gli eventuali incarichi» fino a: «a titolo gratuito» con le seguenti: «Gli incarichi commissariali sono esercitati a titolo gratuito a partire dal 1 luglio 2014»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crini

23.13

~~111~~ 549

EMENDAMENTO

ART.23

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-sexies. In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendelli*

23.14



AS 1582

Emendamento

Art. 23

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«ART. 23-bis.

(Retribuzioni dipendenti enti soppressi).

1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, ed è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, donde il trattamento economico - a quella data - percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.
5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Am

23.0.1

~~112~~ 551

A.S. 1582

EMENDAMENTO

All'articolo 23-ter, comma 3, le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse.

MALAN



23-Gen. 1

AS 1582
ODG
Art. 3

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari:

Premesso che,

L'articolo 23-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore
della nuova disciplina, introdotta dal citato art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, in ordine alla
centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non
capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

Il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene differito al 1° gennaio 2015, quanto
all'acquisizione di beni e servizi e al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori;

Considerato che,

numerosi Comuni non capoluogo di provincia hanno proceduto a decorrere dal 1 luglio 2015,
direttamente all'acquisto di lavori, servizi e forniture tenuto conto delle indicazioni emerse prima
dell'adozione del provvedimento in esame;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a sanare gli atti eventualmente espletati dai Comuni non capoluogo di
provincia nel periodo che va dal 1 luglio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge.



ZANONI, FERRARA Elena, MANASSERO, FILIPPIN, BROGLIA, FORNARO, FAVERO, MATTESINI,
MARINO Mauro Maria

6/1582/69/11

AS 1582

Emendamento

Art 23-quinquies

Sopprimere il comma 1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Petraglia

23-quinquies. 1

AS 1582

Emendamento

Art 23-quinquies

Al comma 1 sopprimere le parole " , non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi"

PETRAGLIA, DE PETRIS

Petraglia

23-quinquies. 2

555

EMENDAMENTO

ART. 23-quinquies

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:


«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 marzo 2015";
- b) alla fine del comma sono aggiunte in fine le seguenti parole "e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente".»


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



23-quinquies. 3

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

Premesso che:

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è attualmente regolamentato dagli artt. 23, 24 e 25 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

Tale organismo, presieduto dal Sig. Ministro, composto da consiglieri per la gran parte eletti dalle varie categorie del personale scolastico, ha esplicato le sue funzioni di consulenza tecnico-professionale formulando pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall'Amministrazione o pronunce di propria iniziativa.

Considerato che,

- Il Decreto Legge in discussione all'art.23- quinquies comma 1 definisce "1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi."
- Il Prefetto di Roma con proprio decreto del 28.05.2014 ha incaricato il vice-prefetto Dott. Antonio Tedeschi, in qualità di Commissario ad acta, di dare esecuzione alla sentenza del Tar del Lazio (n.8843 del 15.10.2013) con cui veniva ordinato al Miur di avviare le procedure per eleggere il Consiglio superiore della pubblica istruzione - così come previsto dal decreto legislativo 233 del 1999 - in sostituzione del CNPI di fatto soppresso a fine 2012.
- Lo scorso 9 luglio è stato comunicato che si è svolto un primo incontro tra il Commissario e i responsabili del MIUR dopodiché sono stati avviati "gli opportuni approfondimenti istruttori per individuare la procedura da porre in essere" e che "si procederà, quanto prima, ad ulteriore incontro con l'amministrazione per definire le modalità di esecuzione dell'ottemperanza".

Ritenuto che,

Il CNPI ha un ruolo importante per i pareri obbligatori che deve esprimere su varie materie che riguardano la didattica e gli ordinamenti; in una fase come quella attuale, su materie quali la revisione delle classi di concorso, degli ordinamenti didattici, dei punteggi per la formulazione delle graduatorie, l'attivazione delle sperimentazioni ex art.11 del DPR 275/99, l'Amministrazione non può procedere in modo unilaterale

Impegna il Governo

a riattivare rapidamente le funzioni del CNPI procedendo alla proroga, non deliberata dal precedente Governo, dei componenti che erano rimasti in carica fino al 31 dicembre 2012 e a rivedere il comma sopraccitato.

Petraglia, De Petris

80
557

G/1582/70/1


A.S 1582

Art. 24

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Sen. Bisinella
Sen. Calderoli



24.1

AS 1582


Emendamento

Art. 24

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4. 1. Il mancato rispetto dei termini previsti nei commi precedenti determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



24.2

~~113~~ 559

AS 1582

Emendamento

Art. 24

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«ART. 24-bis.

(Semplificazioni in materia di autenticazione di atti societari).

1. Le autenticazioni di firma e di copia previste dal codice civile per gli atti societari sono effettuate dal conservatore o dal personale assegnato all'ufficio del registro delle imprese, sia all'atto del deposito della documentazione che all'atto della formazione della stessa, se coloro che sono tenuti a depositare tali atti non vi hanno provveduto con altra modalità prevista dalle norme.

2. Ai fini di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni relative alla registrazione sul registro delle imprese, con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 possono essere predisposti moduli tipizzati per gli atti costitutivi, i trasferimenti di quote o azioni, le modificazioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni di aumento di capitale, la nomina, revoca e i poteri degli amministratori e ogni altro atto per il quale è richiesta la registrazione nel registro delle imprese. Lo stesso regolamento può eventualmente stabilire per quali atti l'utilizzo del modulo tipizzato sia obbligatorio.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 viene disciplinata anche la possibilità di sottoscrizione e autenticazione secondo tecniche informatiche degli atti.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Crimi

24.0.1

~~114~~ 560

AS 1582

Emendamento

Art. 24

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:


«Art. 24-bis.

(Semplificazione procedure di rilascio delle patenti nautiche).

1. Al fine di semplificare, uniformare ed armonizzare le procedure di rilascio e di rinnovo delle diverse tipologie di patenti nautiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una riorganizzazione della normativa relativa all'ottenimento delle suddette autorizzazioni, riconoscendo, ai soli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, la potestà di rilasciare le patenti nautiche e al capo del compartimento marittimo il compito di nominare le commissioni d'esame, composte secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede inoltre alla creazione di una apposita banca dati informatica.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



24.0.2

~~145~~ 561

A.S 1582

Art. 24

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.

Sen. Bisignella

Sen. Calderoli

24.0.3

562

AS 1582

Emendamento

Articolo 24

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. E' prevista una proroga di 10 giorni qualora il parere riguardi materia particolarmente complessa. La proroga presenta una motivazione tecnicamente sufficiente e congrua."»

FUCKSIA, PUGLIA

Fucksia

24.0.4

310 563

AS 1582

Emendamento

Articolo 24

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«24 bis.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di valutazioni tecniche).

1. L'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 17

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, queste devono essere richieste dal responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.

2. Tali organi ed enti provvedono nei termini prefissati dalla disposizione relativa al provvedimento da adottare o, in mancanza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; per le valutazioni spettanti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini il termine è di sessanta giorni. Eventuali esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente devono essere rappresentate entro quindici giorni. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2 per l'acquisizione delle valutazioni tecniche o per la richiesta – da parte degli organi ed enti di cui al comma 1 – di eventuali esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento, nei sette giorni successivi, chiede le valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari, che provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente anche tale termine, si prescinde dalle valutazioni tecniche."»

FUCKSIA

Fucksia

24.0.5

211 564

Emendamento

Art. 24-quinquies

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-sexies

(Piani di razionalizzazione, controlli interni e misure anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute ad attivare il controllo di gestione. In mancanza di attivazione del controllo di gestione non è possibile erogare alcuna componente accessoria della retribuzione connessa al risultato.
2. Per il triennio 2015-2017 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 adottano obbligatoriamente i piani di razionalizzazione di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le amministrazioni pubbliche suddette sottoscrivono contratti collettivi di secondo livello, che valorizzano l'efficienza e la performance organizzativa, al fine di conseguire le economie di cui al comma 5 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
3. I piani e le misure anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 trovano altresì applicazione anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Sen. Sacconi, Quagliariello, Augello, Torrisi

24-quinquies. o. 1

AS 1582

Emendamento

Art. 25

Al comma 1 dopo le parole: «è comunque a titolo gratuito» aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso il rappresentante di cui al presente comma, resta in carica per sei mesi e lo stesso non può essere riproposto.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Am.

25.1

AS 1582

Emendamento

Art. 25

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

BERTOROTTA



25.2

~~28~~ 567


AS 1582

Emendamento

Art. 25

Al comma 5 primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano provveduto a presentare domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.»

BERTOROTTA



25.3

²²⁹ 568

AS 1582

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da due medici dell'Inps in qualità di componenti effettivi. Gli accertamenti che la Commissione medica integrata conclude con giudizio unanime comportano l'esclusione della persona disabile da ulteriori verifiche. Nel caso in cui la valutazione non unanime dell'accertamento da parte della Commissione medica integrata, derivi da giudizi di uno o entrambi i medici di nomina Inps, questi dovranno inserire la motivazione nel verbale, in questo caso l'INPS sospende l'invio del verbale alla persona disabile e acquisisce dalla Asl la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente, entro i successivi dieci giorni potrà validare il verbale agli atti ovvero disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi venti giorni. Nel caso sia disposta una ulteriore visita questa sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico Inps, indicato dal Responsabile della Commissione medico legale, diverso dal componente della Commissione medica integrata con funzione di presidente, al quale è demandato il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria, e da un operatore sociale nei casi previsti dalla normativa vigente.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, BERTOROTTA

Cr.

25.4

AS 1582

Ordine del giorno

Art. 25

Il Senato,

premessi che:

l'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, contiene norme in materia di semplificazione per i soggetti con invalidità;

in particolare, la disposizione citata modifica l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo di semplificare la partecipazione dei soggetti invalidi alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;

essa prevede infatti che la persona handicappata, affetta da invalidità uguale o superiore all'80%, non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;

la norma, per quanto risponda all'esigenza di garantire i diritti dei soggetti con invalidità, rischia di essere eccessivamente restrittiva, lasciando fuori dal suo campo di applicazione un elevato numero di persone aventi una percentuale di disabilità di poco al di sotto della soglia prevista;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti dell'applicazione della disposizione normativa richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative per riconsiderare la percentuale prevista dalla medesima e fissare conseguentemente una soglia più bassa, in modo da ricomprendere le persone con percentuale di invalidità non inferiore al 65%.

RUSSO



6/1582/71/1

570

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 25 del decreto legge in esame reca norme di semplificazione per le persone con disabilità;

considerato che:

è ormai accertata l'inutilità dei piani straordinari di contrasto nei confronti dei falsi invalidi, in quanto i riscontri, a fronte di centinaia di migliaia di verifiche ed ingenti costi sostenuti, non sono risultati congrui rispetto ai risultati attesi;

dati i risultati dei piani straordinari di contrasto ai falsi invalidi sarebbe coerente prenderne atto e procedere alla sospensione degli stessi;

impegna il Governo:

a sospendere le attività previste dai piani straordinari previsti dall'articolo 1 comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvedendo contestualmente a dare immediata attuazione al capitolo 3, Linea di intervento 1, "Revisione del sistema di accesso, riconoscimento - certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario dell'allegato al DPR 4 ottobre 2013, recante adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crimi

G/1582/72/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, integra le commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie locali in tutti i capoluoghi di provincia con un rappresentante designato dalle associazioni delle persone disabili esperto in materia;

considerato che:

le commissioni mediche locali hanno il compito di accertare i requisiti psichici e fisici nei casi di revisione o rinnovo della patente di guida richiesta da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche e funzionale di arti o colonne vertebrali;

il comma 1 dell'articolo 25 in forma generica parla di "esperto in materia" senza specificare la materia nel quale dovrebbe essere esperto;

si rende quindi necessario procedere ad una definizione precisa di esperto in materia;

impegna il Governo:

a definire compiutamente e in modo adeguato che l'esperto in materia al quale si fa riferimento al comma 1 dell'articolo 25 è colui esperto nella valutazione dell'incidenza psicofisica conseguente alle condizioni di disabilità.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

CRIMI

6/1582/73/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, aggiunge un periodo all'articolo 119, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con il quale si afferma che il conducente che presenti situazioni di mutilazione o minorazioni fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni per i successivi rinnovi di validità della patente potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2, del citato articolo 119, ovvero procedure semplificate;

considerato che:

quanto previsto al comma 2 dell'articolo 25 è una semplificazione positiva per persone con disabilità;

sarebbe necessario e positivo procedere ulteriormente nelle iniziative di semplificazione che rappresenterebbero un vantaggio per le persone con disabilità;

il comma 2 ter dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, l'interessato debba esibire apposita certificazione;

se la certificazione di cui ai commi 2 ter e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, potesse essere inviata dalla persona con invalidità anche per posta elettronica certificata, questo rappresenterebbe un ulteriore passo di effettiva semplificazione.

impegna il Governo:

a introdurre, come forma di ulteriore semplificazione, la possibilità, anche con modifiche di carattere normativo, che la consegna della certificazione di cui ai commi 2 ter e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, possa avvenire tramite posta elettronica certificata.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/74/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, modifica la disciplina della sosta dei veicoli di persone disabili dotati di apposito contrassegno, e mentre si obbliga i concessionari di aree destinate a parcheggi a pagamento a destinarne una quota a sosta gratuita per i veicoli di persone disabili, mentre per le aree di parcheggio a pagamento gestite direttamente dai comuni diventa una decisione facoltativa, mentre in precedenza era obbligatorio;

tale norma pare contraddittoria in quanto non sembra plausibile che ai concessionari sia imposto di lasciare a disposizione aree di sosta gratuite mentre per i comuni si tratti di una mera facoltà;

non sembra, inoltre, che con la modifica introdotta aumenti l'offerta di soste gratuite per i veicoli di persone disabili con contrassegno quando i posti loro assegnati sono occupati o indisponibili;

impegna il Governo:

a ripristinare la norma che prevede per i comuni l'obbligo a riservare aree di sosta gratuite per i veicoli di persone disabili dotate di contrassegno laddove i posti loro assegnati risultino occupati o indisponibili aumentando così sensibilmente l'offerta complessiva di aree di sosta gratuite per i veicoli di persone disabili.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gm

G / 1582 / 75 / 1

Ordine del giorno

AS 1582

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 25 del decreto in esame introduce modifiche in materia di semplificazione per soggetti con invalidità;

considerato che:

merita particolare attenzione anche la tutela dei lavoratori invalidi che si assentano per motivi di salute dal luogo di lavoro, ai quali viene effettuata una ritenuta economica relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia;

la normativa attuale esclude da tale ritenuta economica le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'Inail, a ricovero ospedaliero o di day - hospital e le assenze dovute a patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete, anche apportando modifiche alla legge 133/2008, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori, affetti da patologie gravi e invalidanti e di quelli ai quali è riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità, che si assentano dal lavoro per motivi di salute con lo stesso regime giuridico previsto per i soggetti che si sottopongono alle terapie salvavita.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gu

G/1582/76/1

AS 1582
Emendamento
Art. 26

Al comma 1) soppressa

1. ~~All'articolo 26 le parole "purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi" sono soppresse.~~

Aldo Di Biagio
Aldo Di Biagio

26.1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 26 del decreto legge in esame aggiunge all'articolo 9 della legge 16 novembre 2001, n. 405 un comma 1 bis il quale prevede che nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, per le patologie croniche il medico possa prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta;

considerato che:

la dematerializzazione delle ricette è una delle iniziative più importanti per dotare l'Italia di un sistema moderno che risponda alle esigenze dei cittadini ma anche di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

a tre anni dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 la ricetta dematerializzata sull'intero territorio nazionale è ancora da "materializzarsi" appare quindi necessario determinare un termine efficace con sanzioni effettive nei confronti di quelle regioni che non adempiano in tempi brevi all'applicazione del citato decreto;

impegna il Governo

ad porre in essere azioni concrete affinché la dematerializzazione delle ricette di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze sia applicata sull'intero territorio nazionale entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e a prevedere opportune sanzioni, mediante riduzione dei trasferimenti, per le regioni inadempienti.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G / 1582 / 77 / 1


~~EMENDAMENTO~~

ART. 27


Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva comunque un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile".»


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



27.1



EMENDAMENTO

ART. 27

Dopo il comma 1, ^{venire} aggiungere il seguente:

"1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente."

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



27.2



A.S 1582

Art. 27

Dopo il comma 1, ^{infeire} ~~aggiungere~~ il seguente:

1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti dei professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

27.3

EMENDAMENTO

ART. 27


Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, dopo le parole "assenti dal servizio per malattia effettuati", sono aggiunte le seguenti parole:

"dall'INPS, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638 e".

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Emilio Floris



27.4

~~NOTA - La Commissione Affari Sociali della Camera, a conclusione dell'Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, ha approvato, all'unanimità, in data 27 maggio 2014, il documento conclusivo che individua nell'INPS il soggetto cui affidare lo svolgimento della funzione di controllo in merito alle assenze per motivi di salute. L'emendamento, senza apportare nessun maggiore o nuovo onere a carico della finanza pubblica, ma anzi prevedendo un risparmio e un miglioramento dell'efficienza, efficacia e snellimento dell'azione di controllo, riconosce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di richiedere all'INPS gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia. Si rammenta che solamente i medici di controllo INPS sono stati dotati, da oltre 1 anno, delle valigette informatiche per la ricezione delle richieste delle visite da effettuare e la redazione, presso il domicilio del lavoratore, del verbale di visita che viene trasmesso, in tempo reale, ai sistemi informatici dell'Istituto. In tal modo, l'esito della visita risulta immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile ai datori di lavoro, pubblici e privati, senza necessità di ulteriori costi aggiuntivi a carico delle amministrazioni per supporti cartacei, invio fax, spese postali e lavorazioni amministrative. Si ricorda, infine, che all'INPS affluiscono i certificati di malattia di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ivi compresi quelli parasubordinati e dal 1 gennaio 2012 l'INPDAP è confluito nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e tutte le Pubbliche Amministrazioni sono in possesso, da tempo, delle credenziali di accesso ai sistemi informatici dell'INPS, per la visualizzazione dei certificati di malattia, per richiedere gli accertamenti medico legali e prendere visione dei verbali della visita richiesta. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quelli a legislazione costante previsti dalla legge citata nell'emendamento, e restano in capo alle singole Amministrazioni tutti i compiti e le responsabilità in tema di richieste di accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia, ivi compreso il controllo della spesa, previsti dall'articolo 16 comma 9 decreto-legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 15 luglio 2011. (circolare Funzione Pubblica 10/2011).~~

EMENDAMENTO

ART. 27

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria risponde dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzoni*

27.5



EMENDAMENTO

ART. 27

(Modifica all'art. 17, comma 5 Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. 1. All'articolo 17, comma 5, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (razionalizzazione della spesa) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "assenti dal servizio per malattia effettuati", aggiungere le seguenti: "dall'INPS, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 639 e".

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

SCAVONE, URAS, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, G. MAURO,
MILO, NACCARATO, RUVOLO

Scavone

27.6

EMENDAMENTO

DDL 1582

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art.27-bis.

(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)

<<1. A decorrere dal 1° gennaio 2014⁵ nella Regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla Regione alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico". Regione e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'archivio regionale, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione dello stesso con l'archivio nazionale del P.R.A.>>.

Sen. Lanièce, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Panizza, Sen. Berger, Sen. Palermo

27.0.1

EMENDAMENTO

DDL 1582

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art.27-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 nelle Province autonome di Trento e di Bolzano la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è delegata alle medesime Province alle quali l'Automobile Club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli archivi provinciali, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione degli stessi con l'archivio nazionale del P.R.A. Salvo che non sia diversamente disposto con normativa delle predette Province autonome, A.C.I. continua ad esercitare la predetta funzione con oneri a proprio carico sulla base di direttive della rispettiva Provincia autonoma.".

1. FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

27.0.2

AS 1582

Emendamento

Art. 27-bis

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti» con le seguenti: «euro centocinquantamila per i soggetti danneggiati viventi da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti, e di euro duecentocinquantamila per i famigliari dei soggetti deceduti. »

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cr:

27-bis.1

~~118~~

586

AS 1582

Emendamento

Art. 27-bis

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cm.

27-bis.2

AS 1582

Emendamento

Art. 27-bis

Al comma 4, dopo le parole: «a legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le risorse finanziarie non utilizzate a decorrere dall'anno 2008.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Cm.

27-bis. 3

EMENDAMENTO

ART. 27-bis

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Per accedere alla procedura di cui al presente articolo, non operano i criteri della prescrizione e del periodo di contagio."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

27-bis.4



AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che

l'articolo 27 bis del decreto-legge in esame reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

in particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa sia riconosciuto un'equa riparazione determinata nella misura di euro centomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

le somme destinate alla equa riparazione sono assolutamente esigue e non possono essere certamente definite una equa riparazione;

impegna il Governo:

a porre in essere misure concrete volte a reperire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponibili e di conseguenza le somme destinate alla equa riparazione di cui al comma 1 dell'articolo 27 bis destinando una somma non inferiore a euro duecentomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto, non inferiore a euro trecentomila per i danneggiati da somministrazione di emoderivati infetti, e non inferiore a euro sessantamila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/78/1

A.S. 1582

ORDINE DEL GIORNO

La 1° Commissione,

l'articolo 27-bis reca "Procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrare di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie" e stabilisce il risarcimento nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e con € 20.000 i danneggiati da vaccinazione;

al comma 2 dell'articolo 27-bis viene stabilito, altresì, che la corresponsione delle somme sopra menzionate è "subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa nei confronti dello Stato;

considerato che:

il Governo italiano si era impegnato sin dal 2007 a risarcire tutti i danneggiati con somme ben più elevate arrivando sino alla cifra di € 300.000 per ogni danneggiato da trasfusione di sangue infetto che ne avesse i requisiti richiesti dalla legge;

lo Stato ha una grande responsabilità non solo per non aver vigilato sulla sicurezza del sangue fra gli anni '70 e '80, ma anche per aver permesso l'impunità a coloro che hanno causato migliaia di vittime, (anni '90 e 2000) questione che genera una autonoma responsabilità verso le famiglie delle vittime dello Stato italiano che è sanzionabile dalla corte europea;

il risarcimento previsto dall'articolo 27-bis, anche secondo i comitati popolari di emofilici danneggiati da plasma e derivati infetti: "*offensive della loro drammatica storia*";

impegna il governo a:

triplicare gli importi citati nel comma 1 dell'articolo 27-bis del Disegno di Legge in esame anche attingendo da spese dello Stato futili come armamenti o grandi opere inutili, come la Nuova Linea Torino - Lione.

SCIBONA, SIMEONI

Scibona

G/1582/79/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 27 bis reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

l'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, prevede alle lettere a) e b) del primo comma e al comma 2, indicazioni prescrittive che di fatto limitano la possibilità da parte dei soggetti aventi diritto alla applicazione dei moduli transattivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità in successivi provvedimenti legislativi di procedere alla soppressione delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 5 del decreto Ministero della salute.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crimi

G/1582/80/1

EMENDAMENO


ART. 28

Sopprimere l'articolo.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*



28.1

~~A.S. 1582~~

~~Art. 28~~

Sopprimere e' sul web

Sen. Bisignella
Sen. Calderoli

28.2

Articolo 28

*(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e
determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)*

Sopprimerlo ↓

Ue
↓ l'articolo

Sen. Bisinella

Sen. Arrigoni

28.3

~~AS 1582~~
~~Emendamento~~
~~Art. 28~~

l'art. 28
Sostituire con il seguente:

ART. 28.

1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.

2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.

De Petris

De Petris

28.4

AT 596

EMENDAMENTO

ART. 28

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.»

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

28.5



AS 1582

Articolo 28

*(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e
determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)*

Al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento", con le seguenti: "per l'anno 2015, del 20 per cento, per l'anno 2016, del 35 per cento".

Sen. Bisinella

Sen. Arrigoni


28.6


598


EMENDAMENTO

ART. 28

Al comma 1, sostituire le parole: "35 per cento" con le seguenti: 30 per cento".

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 

28.7



EMENDAMENTO

ART. 28

Sopprimere il comma 2.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzoni*

28.8



Ordine del Giorno

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

premessi che:

- l'articolo 28 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese;
- prima delle modifiche intervenute in sede referente detto articolo, nella sua versione iniziale, prevedeva il dimezzamento dell'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, ovvero la principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70% delle entrate;
- durante l'esame del provvedimento in sede referente, ma anche e soprattutto in sede consultiva presso la Commissione X (Attività Produttive), è emerso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire, detratta una quota calcolata in base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema;
- dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro;
- secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere, la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013;
- elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale – finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità – cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro;
- il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale;
- gli effetti derivanti dall'applicazione del citato dimezzamento avrebbe potuto produrre rilevanti ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità);
- durante l'esame in sede referente è stata approvata una serie di emendamenti identici presentati da vari Gruppi Parlamentari ove si prevede, invece, che nelle more del riordino

del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale, l'importo di questo stesso diritto sia ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. Viene previsto, inoltre, che le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - ovvero le tariffe e i diritti di segreteria- siano fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni;

- in buona sostanza è stata accolta la proposta di avviare un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale, che faccia particolarmente leva sulla metodologia dei costi standard.

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi derivanti dalla norma in questione sotto il profilo occupazionale, della riduzione del sostegno al sistema infrastrutturale locale (porti e aeroporti, sistema fieristico, autostrade, banda larga), della riduzione di interventi a sostegno del sistema turistico-culturale (già oggetto di scarsi investimenti) e, infine, della riduzione di micro-interventi spesso vitali per mantenere attivo il sistema produttivo locale nei contesti di dimensioni più contenute;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di tesa ad affrontare la questione relativa alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese superando la logica del mero taglio lineare al fine di adottare una soluzione di tipo selettivo che risponda "al tipo di presenza e di azione che serva per sostenere il tessuto produttivo territoriale", vincolando altresì gli enti camerali a indirizzare parte delle risorse verso specifiche direttrici (ad es. innovazione tecnologica; nuova occupazione; digitalizzazione dei processi; green economy; made in Italy) opportunamente individuate attraverso il coinvolgimento di tavoli territoriali inter-istituzionali: Regioni, Enti locali, CCIAA;

a porre in essere ogni atto di competenza volto ad scongiurare il rischio che l'abbattimento dei diritti camerali previsto dal provvedimento in esame, se non accompagnato da un serio progetto di razionalizzazione e di rilancio del sistema camerale stesso, piuttosto che rappresentare una riforma, costituisca solo l'avvio di un inevitabile indebolimento del sistema economico locale e nazionale.

De Petris

De Petris

6/1582/81/1